

REGOLAMENTO (CEE) N. 3436/92 DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 1992

che istituisce un importo correttore da riscuotere all'importazione nella Comunità dei Dieci di carciofi in provenienza dalla Spagna e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 3363/92

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3709/89 del Consiglio, del 4 dicembre 1989, che stabilisce le norme generali di applicazione dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo per quanto riguarda il meccanismo di compensazione all'importazione di ortofrutticoli in provenienza dalla Spagna⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che l'articolo 152 dell'atto di adesione ha istituito, con decorrenza dal 1° gennaio 1990, un meccanismo di compensazione all'importazione nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, in appresso denominata « Comunità dei Dieci », di ortofrutticoli in provenienza dalla Spagna per i quali è fissato un prezzo di riferimento nei confronti dei paesi terzi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3709/89 ha stabilito le norme generali di applicazione di tale meccanismo di compensazione;

considerando che il regolamento (CEE) 3139/92 della Commissione⁽²⁾, ha fissato, per la campagna 1992/1993, il prezzo d'offerta comunitario dei carciofi applicabile nei confronti della Spagna;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3820/92 della Commissione⁽³⁾, ha stabilito le modalità di applicazione del meccanismo di compensazione all'importazione di ortofrutticoli in provenienza dalla Spagna;

considerando che per i carciofi il prezzo d'offerta spagnolo calcolato, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3709/89, dà luogo alla fissazione di un importo correttore superiore a quello stabilito nel regolamento (CEE) n. 3363/92 della Commissione, del 23

novembre 1992, che istituisce un importo correttore all'importazione di carciofi in provenienza dalla Spagna⁽⁴⁾;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 3709/89, occorre pertanto fissare un nuovo importo correttore ed abrogare il regolamento (CEE) n. 3363/92;

considerando che, ai fini del normale funzionamento del regime, occorre applicare, per il calcolo del prezzo d'offerta spagnolo:

- per le monete che rispettano un divario istantaneo massimo reciproco in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁶⁾;
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Un importo correttore di 11,55 ECU/100 kg peso netto è riscosso all'importazione nella Comunità dei Dieci di carciofi (codice NC 0709 10 00) in provenienza della Spagna.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 novembre 1992.

Il regolamento (CEE) n. 3363/92 è abrogato alla stessa data.

⁽¹⁾ GU n. L 363 del 13. 12. 1989, pag. 3.

⁽²⁾ GU n. L 313 del 30. 10. 1992, pag. 31.

⁽³⁾ GU n. L 366 del 29. 12. 1990, pag. 43.

⁽⁴⁾ GU n. L 341 del 24. 11. 1992, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.